

**COMUNE DI STAZZANO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO  
E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2013

## ARTICOLO 1 – NORME GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R 10/09/1990, N. 285;
- la Circolare del Ministero della Sanità 31/17/1998, n. 10;
- il D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
- la Legge 30/03/2001, n. 130;
- la Legge Regionale – Piemonte – 31/10/2007, n. 20;

## ARTICOLO 2 – CREMATORIO

1. La cremazione delle salme viene eseguita nel forno crematorio scelto dal deceduto se iscritto ad una società di cremazione o se lo stesso ha lasciato volontà testamentarie in merito; dal/i parente/i intervenuto/i a manifestare la volontà del deceduto;

2. La cremazione è servizio i cui oneri sono a totale carico dei richiedenti.

## ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

## ARTICOLO 4 – IDENTITA' DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## ARTICOLO 5 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto delle volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - a) tumulate nel cimitero in ossarietti, loculi (anche con preesistente feretro), tombe e cappelle di famiglia;
  - b) conservate nel cinerario comune che nel Comune di Stazzano coincide con l'ossario comune;
  - c) consegnate al soggetto affidatario;
  - d) disperse.
  
2. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Stazzano. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.

## ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio demografico ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
  
2. L'affidamento dell'urna cineraria si concretizza solo con l'accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
  
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di ossarietto, per il periodo previsto dall'apposito regolamento.
  
4. In qualsiasi tempo, chi ha in consegna un'urna cineraria può rinunciare all'affidamento e conferirla per la conservazione nel cimitero comunale.
  
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna.
  
6. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta in modo tale da evitarne ogni profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentali.
  
7. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a controlli circa la collocazione delle ceneri, quando sono poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario, a mezzo della Polizia Locale.

## ARTICOLO 7 – DELLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria del defunto;
  - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  - c) manifestazione di volontà alla dispersione da parte del coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - c) del soggetto incaricato di eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà del defunto o, in assenza, individuato tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007;
  - d) del personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 2, comma 7, lett e) della legge Regione Piemonte n. 20/2007, individuato nella figura professionale del Necroforo.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune.
6. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale denominata "Giardino delle Rimembranze" e nel cinerario comune.
7. La dispersione delle ceneri è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada).
8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

9. La dispersione nel territorio comunale è consentita:
- a) in montagna e/o in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;
  - b) nei torrenti Scrivia e Borbera nei tratti aperti e liberi da manufatti.
10. Al di fuori dei cimiteri nei luoghi dove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'urna intera, anche se di materiale biodegradabile.
11. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione delle sole ceneri e non dell'intera urna contenenti le ceneri anche se di materiale rapidamente biodegradabile.
12. La dispersione nell'apposita area avviene per interrimento.
13. È vietata la dispersione in aria (al vento).
14. La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
15. L'apposita area delimitata all'interno del cimitero del Capoluogo e in quello della Frazione Vargo, assume la funzione di cinerario comune.

#### ARTICOLO 8 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte potranno essere posizionata, in idoneo ed unico sito del cimitero del Capoluogo ed in quello della Frazione Vargo, apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tale targa dovrà essere in metallo e delle dimensioni di cm 10 x 5. L'onere per la fornitura e posa in opera della targa è a carico dei famigliari del defunto.

#### ARTICOLO 9 – TARIFFE

1. Il Comune di Stazzano non applica tariffa alcuna per l'affido dell'urna cineraria.
2. Per la dispersione delle ceneri nel caso in cui venga eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 2, comma 7, lett. e) della legge Regionale Piemonte n. 20/2007 (Necroforo), la tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.
3. A fronte delle prestazioni relative alla tumulazione/estumulazione delle urne cinerarie, la tariffa applicata è pari a quella stabilita per la tumulazione/estumulazione della cassetta contenente resti mortali, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 19/03/2007.

#### ARTICOLO 10 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nonché dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e il personale incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna.

## ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. In ossequio alle previsioni dello Statuto Comunale, il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva e previa acquisizione di parere favorevole da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL AL, sarà depositato per 15 giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.